



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*

Senato della Repubblica
10^a Commissione
Industria, commercio, turismo

Audizione CNA

Disegno di Legge AS 615

**Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, e altre disposizioni per il contrasto dell'obsolescenza programmata
dei beni di consumo**

16 luglio 2019

AUDIZIONE





Il Disegno di Legge oggetto della presente audizione intende contrastare il fenomeno dell'obsolescenza programmata dei beni, ossia l'intenzionale progettazione di un prodotto finalizzata al suo rapido esaurimento in vista della sostituzione con un prodotto nuovo.

Un fenomeno su cui è in corso un dibattito istituzionale, a livello europeo e nazionale, per ridurre gli inevitabili impatti che produce, sia sotto il profilo della tutela del consumatore – che in tali casi è oggetto di pratiche commerciali scorrette – che sotto il profilo prettamente ambientale per quanto riguarda la produzione dei rifiuti.

Il tema è certamente sentito dalle piccole imprese, siano esse produttrici o utilizzatrici di un bene, e si condivide pertanto la necessità di procedere ad una riflessione strutturata ed approfondita, soprattutto in vista delle inevitabili connessioni col tema più generale dell'**Economia circolare**.

1

È sotto questo punto di vista che, a nostro avviso, deve essere trattato il tema dell'obsolescenza programmata, distinguendo la fattispecie di comportamenti intenzionalmente scorretti da parte dei produttori dalla necessità più generale di favorire una migliore progettazione dei beni, in un'ottica di sostenibilità ed in funzione di un utilizzo che preveda la "chiusura del cerchio", ossia la trasformazione del prodotto stesso in un altro prodotto destinato a nuova vita.

Tale ipotesi si rende necessaria per superare le innegabili criticità esistenti nel mercato rispetto a prodotti che si deteriorano facilmente, ed il cui tasso di sostituzione è tuttora alto, nonostante nel corso degli anni gli standard di qualità dei prodotti – in particolare le apparecchiature elettriche ed elettroniche – siano molto migliorati in virtù del loro adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa tecnica europea, che ne ha innalzato il livello di sicurezza e di efficienza energetica.



In un'ottica di economia circolare, quindi, il tema della **durabilità di un prodotto** è cruciale e, se approcciato in modo oggettivo e partecipato da tutta la filiera (produttori, distributori, consumatori, ecc.) può risultare strategico per la prevenzione dei rifiuti, l'implementazione della progettazione sostenibile e per la corretta tutela del consumatore.

In proposito riteniamo che in alcuni passaggi il disegno di legge non sembra correttamente bilanciato rispetto alle caratteristiche e potenzialità dei diversi soggetti coinvolti, adottando sostanzialmente un sistema di regole e vincoli e rinunciando complessivamente ad un approccio che miri a favorire un cambio di rotta verso una progettazione più sostenibile di beni e prodotti.

Il testo prevede infatti l'introduzione di una serie di previsioni – talvolta anche molto stringenti - che finiscono inevitabilmente per impattare sul ciclo produttivo di una impresa con conseguenze significative – ed onerose – per l'impresa stessa e, a tendere, anche per i consumatori finali.

Al contrario, sarebbe opportuno operare le necessarie modifiche normative secondo una logica più lungimirante che preveda l'applicazione graduale delle disposizioni, in modo da accompagnare le imprese verso i cambiamenti di paradigma e senza causare choc al sistema produttivo.

Entrando nello specifico, il richiamo al concetto di durata della vita di un prodotto – frequente nel testo – andrebbe a nostro avviso legato ad un parametro oggettivo – tuttora in corso di individuazione a livello comunitario - che ne definisca i confini temporali prendendo in considerazione non solo i parametri tecnici, ma anche le corrette modalità di utilizzo e di conservazione da parte dei consumatori, al fine di ridurre le possibilità di contenzioso tra produttori e consumatori stessi.



Inoltre, l'ipotesi di estendere il periodo di garanzia di un prodotto oltre i due anni attualmente previsti – per un periodo compreso tra i cinque e i dieci anni sulla base della dimensione del prodotto – implica necessariamente un cambio di prospettiva per l'impresa produttrice, che sarà costretta a programmare in maniera diversa la propria attività, sia sotto il punto di vista economico che sotto quello prettamente operativo.

In particolare, tale ipotesi, se vista insieme agli obblighi di cui all'art. 7, comma 1 (adeguato servizio tecnico e fornitura di parti di ricambio durante un periodo minimo di cinque anni dalla fine della produzione del bene) rischia di tradursi in un aumento del costo del bene per il cliente finale. Da una parte, infatti, crescerebbero i costi di gestione del magazzino da parte dell'impresa, e contemporaneamente salirebbero i costi per la garanzia dell'assistenza tecnica che, presumibilmente, dovrà essere fornita alle stesse condizioni attuali (ossia gratuita per il cliente finale).

3

In merito, vogliamo segnalare le conseguenze che tale estensione produrrebbe sul **mercato delle riparazioni**, che il DDL mira ad incrementare ma che già, purtroppo, soffre per la presenza di costi e condizioni contrattuali molto penalizzanti per le imprese riparatrici. Tali condizioni sono spesso stabilite dalle imprese produttrici, che impongono prezzi, tempi e condizioni operative che rendono il rapporto costo/beneficio sfavorevole all'impresa di riparazioni.

Il mercato delle riparazioni è infatti caratterizzato da una grande frammentarietà che ne aumenta la debolezza contrattuale e obbliga *de facto* le imprese ad accettare condizioni sfavorevoli pur di continuare ad operare, analogamente a quanto accade in altri settori.



Alla luce di ciò, pur condividendo l'obiettivo di non far gravare sul consumatore finale i costi che l'assistenza tecnica più estesa implica, riteniamo necessario prevedere altrettante misure di garanzia a favore dei centri di assistenza tecnica, in particolare sotto il profilo della remunerazione degli interventi.

Inoltre, è utile evidenziare come il ruolo che la riparazione potrebbe giocare rispetto all'obiettivo di favorire il riuso dei prodotti, in un'ottica di economia circolare, sconta in molti casi difficoltà legate ad una normativa ambientale che ad oggi è caratterizzata da regole che ostacolano, anziché favorire, questo processo; infatti, un prodotto che ancora potrebbe avere le caratteristiche per essere riparato, rischia di diventare rifiuto nel momento in cui il cittadino intende disfarsene.

Altro aspetto che ci preme segnalare è che alcuni obblighi previsti dal DDL in capo al produttore rischiano di configurarsi come standard che ingessano l'impresa, riducendone – se non azzerandone – le possibilità di innovazione.

4

Tale settore, infatti, è fortemente sensibile alle evoluzioni tecniche e tecnologiche, che orientano spesso anche le scelte dei consumatori. Una impresa che voglia stare sul mercato, deve poter evolvere la propria offerta di prodotti per renderli attuali e assecondare le richieste del pubblico; la presenza di disposizioni che obbligano l'impresa a mantenere pressoché invariata la produzione, ne compromette le possibilità di sviluppo.

Inoltre, osserviamo che gli obblighi di cui all'art. 3 (rendere disponibili gli aggiornamenti dei software e delle applicazioni e la necessaria assistenza tecnica) e all'articolo 7 (fornitura di parti di ricambio per i cinque anni successivi alla cessazione della fabbricazione di un prodotto) possono essere soddisfatti senza



eccessivi contraccolpi dalle imprese produttrici più grandi e strutturate, mentre non potranno essere sostenute da piccole imprese di produzione, che al contrario rischierebbero di essere escluse dal mercato. Inoltre, sarebbe più corretto prevedere un impegno diretto delle società di software rispetto agli obblighi di messa a disposizione degli aggiornamenti dei software.

Un ultimo aspetto che segnaliamo riguarda il fatto che l'attuale configurazione del DDL sposta drasticamente il peso della responsabilità tutto in capo a produttori e importatori, mentre deresponsabilizza completamente i venditori, in netto contrasto con quanto previsto dall'art. 130 del Codice del consumo, in base al quale "il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene".

Infine, registriamo l'incoerenza – oltre che l'inopportunità – di quanto previsto all'art. 8 rispetto ai compiti di controllo e vigilanza assegnati al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 136 del Codice del Consumo.

5

Le contrarietà sono innanzitutto di ordine giuridico. La vigilanza del mercato non può essere affidata ad un organo associativo, quanto piuttosto al Ministero dello sviluppo economico, ente giuridicamente e tecnicamente in grado di assolvere a tale compito, analogamente a quanto già accade in relazione ad altri settori di mercato.

Non è pensabile affidare al Consiglio dei compiti che, attualmente, sono svolti dagli organi di vigilanza e giudiziari; si creerebbe un vulnus gravissimo, che viola i principi del diritto a sfavore della collettività.



Al contrario, andrebbe rafforzata l'attività informativa a favore dei consumatori, al fine di renderli più consapevoli e capaci rispetto al funzionamento del mercato, oltre che educarli a comportamenti ed abitudini di consumo nel rispetto dei principi dell'economia circolare.

In tal senso, il ruolo loro assegnato dal Codice del consumo verrebbe ulteriormente valorizzato, conferendo loro la valenza di reali controlli che sanzionano il mercato con le loro opzioni di acquisto.

